

### La liquidazione “*mortis causa*” della quota sociale agli eredi di un socio di società di persone

di Fabio Giommoni\*

*La morte di un socio di società di persone impone generalmente la liquidazione della quota agli eredi. In certi casi, tuttavia, gli eredi possono essere ammessi a subentrare nel contratto sociale acquisendo la titolarità della quota del socio defunto.*

*Queste due situazioni comportano conseguenze diverse ai fini fiscali, anche per quanto riguarda l'applicazione delle imposte di successione e donazione.*

*È tuttavia perseguibile una terza soluzione, la quale prevede la liquidazione “indiretta” della quota del cuius, attraverso il subentro degli eredi nel contratto sociale e la successiva cessione della quota agli altri soci. Detta alternativa si può presentare conveniente per gli eredi sotto il profilo fiscale, in presenza di una significativa differenza tra il valore della quota e il costo fiscalmente riconosciuto della stessa.*

#### Il trasferimento della quota di società di persone per causa di morte

Nelle società di persone i mutamenti nella compagine societaria rappresentano una modifica del contratto sociale (c.d. modifiche “soggettive”). La norma di riferimento è l'art.2252 c.c. la quale è inserita nell'ambito della disciplina della società semplice, ma è applicabile, in base al rinvio operato dall'art.2293 c.c., anche alle società in nome collettivo, nonché alle società in accomandita semplice. In base a detta disposizione i mutamenti della compagine sociale, trattandosi di modifica dell'atto costitutivo, richiedono il consenso dell'unanimità dei soci, salvo diversa previsione statutaria<sup>1</sup>.

Le modifiche soggettive del contratto sociale possono derivare dal trasferimento della quota mediante cessione a titolo oneroso (vendita o conferimento in società) o a titolo gratuito (donazione o successione per causa di morte), oppure a seguito di scioglimento del rapporto sociale con riguardo a un singolo socio. Quest'ultima ipotesi può realizzarsi per morte, recesso volontario o esclusione del socio.

Di seguito verranno approfondite le conseguenze civilistiche e fiscali del decesso di un socio di società di persone.

#### ⇒ La morte del socio e le conseguenze sul contratto sociale

Nelle società di persone il contratto sociale è caratterizzato dalla considerazione personale e soggettiva del singolo contraente; pertanto, la morte del socio non determina la trasmissione della sua quota agli eredi, bensì la trasformazione *ope legis* della quota nel corrispondente importo pecuniario di cui diventano creditori gli eredi e debitrice la società. Il combinato disposto degli artt.2284 e 2289 c.c. prevede, infatti, il diritto degli eredi alla liquidazione della quota del loro dante causa.

In particolare, ai sensi dell'art.2289 c.c.<sup>2</sup> gli eredi hanno diritto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota del socio defunto, da liquidarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, che si identifica con la data del decesso.

---

\* Dottore Commercialista in Firenze e Pistoia

<sup>1</sup> Per quanto riguarda la trasferibilità della quota sociale, si ritiene, infatti, che l'atto costitutivo possa derogare alla disciplina codicistica, prevedendo modalità diverse di trasferimento della stessa, quali:

- il consenso della maggioranza dei soci, anziché dell'unanimità degli stessi;
- il principio della libera trasferibilità della quota sociale, in base al quale i soci prestano il loro consenso al trasferimento delle quote sociali in modo preventivo, ovvero nello stesso atto costitutivo. La dottrina prevalente ritiene questa clausola legittima, mentre altri autori ritengono, invece, che la sua validità debba essere valutata caso per caso;
- la previsione della cedibilità della quota sulla base del solo consenso del cedente e del cessionario, temperata dall'attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli altri partecipanti alla società. In tal caso, la trasferibilità è più agevole in quanto i soci non possono impedire il trasferimento della quota, limitando solo le possibilità di scelta dell'aspirante socio;
- una clausola di gradimento che subordina l'ingresso nella società dei nuovi soci al possesso di determinati requisiti soggettivi o al consenso di un organo sociale.

<sup>2</sup> Art.2289 del codice civile:

Tuttavia, a norma dell'art.2284 c.c. si possono adottare due soluzioni alternative che prevedono:

- lo scioglimento anticipato della società, nel cui caso la liquidazione della quota spettante agli eredi viene ricompresa nella più generale liquidazione della società;
- la continuazione dell'attività sociale con gli eredi del *de cuius*, purché questi ultimi vi acconsentano e la decisione sia adottata all'unanimità degli altri soci (salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, che può prevedere la decisione a maggioranza), costituendo in ogni caso il subingresso degli eredi nella compagine sociale una modifica dell'atto costitutivo.

Tale disciplina legale, non avendo natura imperativa, può essere derogata da pattuizioni dal contenuto più vario previste nel contratto sociale, come anche dalla previsione della libera trasmissibilità della quota sociale.

Altre clausole possono essere inserite nel contratto sociale, al fine di incidere sulla facoltà di scelta dei soci superstiti o degli eredi del socio defunto in maniera differente rispetto al dettato normativo.

Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole cosiddette "di continuazione", di cui è tuttavia discussa la validità:

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| facoltative                  | ▶ | che riconoscono agli eredi la facoltà di entrare in società;   |
| obbligatorie                 | ▶ | che prevedono l'obbligo per gli eredi di entrare in società;   |
| automatiche o di successione | ▶ | in base alle quali l'accettazione dell'eredità comporta automaticamente l'assunzione della qualità di socio. |

Mentre da parte della giurisprudenza non vi è un orientamento concorde e consolidato in merito alla validità delle ultime due ipotesi di clausole "di continuazione", la dottrina si è espressa sulle stesse, sostenendone la nullità sulla base del contrasto con il principio di divieto di patti successori (art.458 c.c.) e con i principi vigenti in materia di diritto societario, secondo i quali un soggetto non può divenire socio di una società a responsabilità illimitata senza una propria dichiarazione di volontà, dichiarazione che non può certo riscontrarsi nell'accettazione di eredità che è diretta ad altri fini<sup>3</sup>.

### ⇨ Aspetti particolari: il trasferimento mortis causa della quota del socio accomandante

Per quanto riguarda il trasferimento *mortis causa* della quota del socio accomandatario di una società in accomandita semplice valgono le stesse regole illustrate in precedenza in relazione alla quota di società in nome collettivo.

È, invece, diversa la disciplina relativa alla quota del socio accomandante (con riferimento alla quale non sussiste l'illimitata responsabilità patrimoniale del socio deceduto), in quanto l'art.2322 c.c. prevede che detta quota sia trasmissibile sia *mortis causa* che, a determinate condizioni, per atto *inter vivos*<sup>4</sup>.

Per quanto concerne la trasferibilità *mortis causa*, bisogna evidenziare come essa sia prevista dal Legislatore come regime "naturale", in deroga a quanto statuito per i soci accomandatari, sul presupposto che, essendo l'accomandante privo del requisito dell'*intuitus personae*, non si vedono particolari motivi di diniego.

Al riguardo sembra corretto ritenere che, nel silenzio del contratto sociale, gli eredi subentrino automaticamente al socio defunto nella compagine sociale con la possibilità, tuttavia, di espressa

[1] Nei casi in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto a una somma di danaro che rappresenti il valore corrente della quota.

[2] La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

[3] Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

[4] Salvo quanto è disposto nell'art.2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

<sup>3</sup> Cfr. L. Scappini, F. Facchini, M.G. Facchini, "Le società di persone 2008-2009", Gruppo Euroconference Spa, novembre 2008, pag.69.

<sup>4</sup> In particolare detto articolo, al comma 1, sancisce che "la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte", mentre al comma 2 stabilisce che, "salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale".

attribuzione del diritto per gli eredi di optare per la liquidazione della quota, in luogo del subentro nella società. È comunque possibile, nell'ambito della libertà contrattuale, prevedere una clausola che vieti la trasmissibilità *mortis causa* della quota del socio accomandante e conseguentemente l'obbligo dei soci superstiti alla liquidazione della quota agli eredi.

Problematica discussa in dottrina, in merito alla trasferibilità della quota *mortis causa*, è quella che sorge nell'ipotesi in cui vi sia una pluralità di eredi. In tal caso, si pone infatti il problema della divisibilità o indivisibilità della quota ereditata. Le tesi sono essenzialmente le seguenti:

- la prima ammette la divisibilità della quota tra i coeredi, che si verificherebbe al momento stesso dell'accettazione dell'eredità;
- la seconda ne ammette la divisibilità a determinate condizioni. In particolare, essa rappresenta una modifica del contratto sociale e conseguentemente sarà necessaria l'unanimità dei soci. In caso di mancato raggiungimento di detta unanimità, la quota resterà indivisa tra i coeredi o i legatari.

### La liquidazione della quota agli eredi

Qualora la soluzione adottata in caso di morte di un socio di società di persone sia quella della liquidazione della quota agli eredi, senza possibilità di prosecuzione del rapporto sociale con gli stessi, non si ravvisano particolari problematiche interpretative in ambito civilistico, in quanto si rendono applicabili le norme relative al recesso, ovvero allo scioglimento del rapporto sociale, con riferimento a un singolo socio.

In particolare, a norma dell'art.2289 c.c. gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione di una somma di denaro che rappresenti il valore della quota; pertanto, essi diventano titolari di un diritto di credito verso la società.

Il valore della quota si determina in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, la quale rappresenta - secondo la dottrina dominante - un bilancio straordinario che deve esprimere la valutazione della società a valori correnti, tenendo conto dell'avviamento. Dunque la liquidazione deve avvenire sulla base del valore corrente della società e non del suo valore contabile "di funzionamento".

Se vi sono operazioni ancora non concluse, il socio uscente partecipa agli utili e alle perdite relative alle operazioni medesime. In nessun caso nasce un diritto alla restituzione dei beni conferiti. Tuttavia la liquidazione della quota, previo accordo tra le parti, può avvenire anche mediante assegnazione di beni della società (liquidazione "in natura"), anziché in denaro.

I soci superstiti non possono escludere il diritto alla liquidazione della quota agli eredi, ma secondo la tesi dominante possono derogare alle modalità e ai criteri legali relativi allo stesso diritto, ad esempio prevedendo nell'atto costitutivo che la liquidazione debba avvenire sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio, anziché della situazione patrimoniale alla data dello scioglimento del rapporto<sup>5</sup>.

La società provvede alla liquidazione prelevando dal patrimonio sociale. Di conseguenza, i soci devono deliberare una riduzione del Capitale sociale in misura corrispondente alla quota di capitale del socio uscente, a meno che la società non possa provvedere utilizzando le riserve esistenti.

Al riguardo, risulta ormai pacifico che l'obbligo della liquidazione della quota agli eredi ricade in capo alla società e non al socio<sup>6</sup>. Tuttavia se non vi fa fronte la società, i soci illimitatamente responsabili sono tenuti a corrispondere la somma in via sussidiaria, come per ogni altra obbligazione sociale.

Particolarmente problematica risulta l'applicazione al caso in oggetto delle disposizioni dell'art.2290 del codice civile, ai sensi del quale:

- nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento (comma 1);

---

<sup>5</sup> I più ritengono comunque inammissibili clausole che impongano la liquidazione della quota al valore nominale della stessa, anziché al valore corrente.

<sup>6</sup> In tal senso la Cassazione (sent. n.291 del 26 aprile 2000, Sez. Unite) ha chiarito che la domanda di liquidazione della quota di una società di persone da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere una obbligazione non degli altri soci, ma della società medesima, quale unico soggetto passivamente legittimato.

- ➔ lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, posto che in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato (comma 2).

In dottrina e in giurisprudenza si rilevano posizioni che sostengono l'inapplicabilità del comma 2 dell'art.2290 ai casi di scioglimento del rapporto sociale per causa di morte. Secondo dette tesi, lo scioglimento del rapporto sociale è sempre opponibile ai terzi fin dalla data del decesso, a prescindere dalla conoscenza del fatto da parte di questi ultimi, o comunque dall'effettuazione dei necessari adempimenti pubblicitari.

Al riguardo, nella prassi operativa si suggerisce di procedere quanto prima all'iscrizione nel Registro delle imprese della notizia dell'avvenuto decesso del socio, così da evitare che gli eredi possano essere ritenuti responsabili per le obbligazioni sociali che dovessero sorgere successivamente alla data del decesso<sup>7</sup>.

### ➔ La tassazione ai fini delle imposte di successione e donazione delle somme ricevute dagli eredi a titolo di liquidazione della quota del socio defunto.

Il credito acquisito dagli eredi in conseguenza della liquidazione della quota del *de cuius* è assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni.

In questo caso, non sorgono particolari problematiche in ordine alla dichiarazione di successione, atteso che trattandosi di "trasformazione" della quota in un credito, a essere oggetto di imposizione è il valore del credito stesso (art. 18 del D.Lgs. n.346/90), ovvero la somma di danaro che spetta all'erede a fronte della liquidazione della quota del *de cuius*.

Non è dunque necessario effettuare una valutazione della società ai fini della successione, in quanto la valutazione della stessa è effettuata ai sensi dell'art.2289 c.c. al momento della determinazione della somma da liquidare agli eredi e non assume rilevanza, ai fini dell'imposizione, verificare se la somma liquidata corrisponda anche al valore effettivo della quota, visto che l'Amministrazione Finanziaria non è legittimata a contestare la congruità della somma di danaro ricevuta dagli eredi in ragione del valore effettivo della quota del *de cuius*<sup>8</sup>. Come evidenziato in precedenza, infatti, la previsione dell'art.2289, co.2, c.c., secondo la quale la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, è un principio che non ha natura cogente e può essere pattizamente derogato – entro certi limiti – dalle parti.

In merito alla tassazione delle somme percepite dagli eredi a titolo di liquidazione, si ricorda che la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni reintrodotta a partire dal 3 ottobre 2006, ad opera dell'art.2, co.47 ss., del D.L. n.262/06, prevede importanti franchigie entro le quali l'imposta non si applica, se la successione avviene in ambito familiare.<sup>9</sup>

### ➔ Tassazione ai fini delle imposte sui redditi dell'eventuale differenza tra il valore fiscale della partecipazione e le somme ricevute dagli eredi a titolo di liquidazione della quota del socio defunto

Come detto in precedenza, la liquidazione della quota del *de cuius* agli eredi costituisce un caso particolare di recesso dal contratto sociale. Al riguardo, la disciplina fiscale applicabile si presenta particolarmente problematica, in quanto nell'ambito del Tuir non è presente una norma specifica che disciplina il recesso delle società di persone, ma si opera un rimando a norme specifiche del recesso di società di capitali. Ciò ha ingenerato in dottrina un acceso dibattito sulla qualificazione fiscale delle somme ricevute a seguito di detta liquidazione.

Infatti, l'importo spettante al socio recedente, corrispondente a una frazione del capitale economico della società, rappresenta generalmente la restituzione del capitale sociale e dei versamenti effettuati, nonché la distribuzione della quota parte di utili indivisi di esercizi precedenti. In tal caso, l'operazione non assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, in quanto costituisce la restituzione di riserve di capitali e la distribuzione di utili già tassati "per trasparenza" in capo ai soci.

---

<sup>7</sup> Cfr. E. Zanetti, "Società di persone: decesso del socio e posizione degli eredi", in *Pratica fiscale e professionale*, n.48/05, pag.33.

<sup>8</sup> In tal senso Cass., Sez. trib., Sent. n.993/00.

<sup>9</sup> Più in dettaglio, per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono previste le seguenti franchigie:

- €1.000.000, se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta;
- €100.000, se a favore dei fratelli e delle sorelle.

Tuttavia, l'importo liquidato può rappresentare anche plusvalenze latenti sui beni dell'attivo, valori di avviamento o la quota parte degli utili in corso di maturazione alla data del recesso e, quindi, non ancora imputati ai fini fiscali in capo ai soci. Questi componenti hanno invece rilevanza reddituale per gli eredi, atteso che non sono stati oggetto di tassazione per trasparenza in capo al *de cuius*.

Al riguardo, l'art.20-bis del Tuir prevede che, ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi (c.d. "differenza da recesso"), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.47, co.7, del Tuir, il quale statuisce che:

*"le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate".*

Tale rimando aveva in passato fatto ritenere<sup>10</sup> che le somme ricevute a seguito di recesso da società di persone, anche per causa di morte, dovessero essere qualificate dal percettore come redditi di capitale; ciò risulta, tuttavia, in contraddizione con il principio generale contenuto nel Tuir, in base al quale i redditi derivanti da società di persone commerciali costituiscono redditi di impresa<sup>11</sup>.

Sul tema è intervenuta più di recente la [R.M. n.64/E/08](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la differenza da recesso, derivando dalla partecipazione in una società di persone commerciale, assume natura di reddito d'impresa e, come tale, deve essere tassata in capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito.

Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha aderito alla teoria secondo la quale anche il reddito derivante dalla liquidazione della quota di società di persone, per effetto del principio di trasparenza, rappresenta un reddito di impresa generato dalla società. Inoltre, lo stesso art.20-bis del Tuir fa riferimento ai "redditi" e non agli "utili", e più precisamente ai redditi "di partecipazione", con conseguente attrazione naturale degli stessi nel regime del reddito di impresa.

Ai fini della tassazione della differenza da recesso si applica, altresì, l'art.17, co.1, lett. l), del Tuir, ai sensi del quale è ammessa la tassazione separata nell'ipotesi in cui siano trascorsi almeno 5 anni tra la data di costituzione della società da cui si recede e la data di effetto del recesso o esclusione. Detto regime è applicabile anche per gli eredi, nell'ipotesi in cui la liquidazione della quota sia effettuata per causa di morte. Poiché la differenza da recesso è qualificata quale reddito di impresa, la stessa seguirà le regole proprie di detta tipologia reddituale, con conseguente applicazione del principio di competenza. Pertanto risulterà imponibile nell'esercizio in cui le somme da liquidare a titolo di recesso verranno puntualmente quantificate, indipendentemente dall'incasso delle stesse.

Sul punto preme evidenziare la tesi sostenuta da alcuni commentatori in base alla quale, nell'ipotesi in cui risulti applicabile la tassazione separata, rileverebbe invece il principio di cassa<sup>12</sup>. In tale contesto il principio

<sup>10</sup> Si veda, tra gli altri, G. Rebecca e F. Sartori, "Aspetti fiscali del recesso da società di persone", in *Il Fisco*, n. 21/2008, pag.3789.

<sup>11</sup> La stessa Amministrazione Finanziaria ha fornito nel tempo interpretazioni non sempre coerenti. Nella R.M. n.127/E/95 e nella C.M. n.98/E/00 era stato affermato che le somme attribuite a seguito del recesso mantengono la medesima natura dei redditi percepiti ordinariamente attraverso la partecipazione alla società (ovvero sono redditi di impresa), mentre nella C.M. n.54/E/02 era stato precisato che, a seguito dello scioglimento della società per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci, la somma attribuita ai soci uscenti rappresenta, per la parte che eccede il costo di acquisto delle quote, reddito di capitale tassabile ai sensi dell'art.47, co.7, del Tuir.

<sup>12</sup> Si veda: M. Del Fabbro, M. Pezzetta, "Profili fiscali del recesso del socio nelle società di persone", in *Operazioni di Finanza Straordinaria*, a cura di G. Cristofori, Il Sole 24 Ore, pagg.1113 e ss., secondo cui: "Un ulteriore tema è quello dell'identificazione del periodo d'imposta nel quale assoggettare a tassazione le somme riconosciute al socio. [...] Laddove, invece, sia attivabile la tassazione separata, l'imposizione del reddito compreso nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati al socio uscente dovrebbe avvenire nel periodo d'imposta di effettivo incasso di dette somme o di assegnazione di tali beni. Ciò trova conferma nella lettura dell'art. 21, comma 1, del Tuir, il quale stabilisce che per alcune tipologie di redditi tassati separatamente, tra cui anche quelli in esame, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione. La norma citata fa esplicito riferimento alle somme effettivamente introitate, per le quali non rileva pertanto il principio di competenza, bensì quello di cassa. In questo contesto, la competenza rileva solo al fine di individuare l'annualità in cui è sorto il diritto alla liquidazione della quota e ciò solo per determinare l'aliquota da applicare al reddito conseguito a seguito del recesso. Un'ulteriore conferma alla tesi esposta si desume dalle istruzioni al quadro RM di Unico 2010 - Persone fisiche, secondo cui "se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali [...] i redditi, le indennità e le plusvalenze [...] vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

di competenza rileverebbe al solo fine di individuare l'annualità in cui è sorto il diritto alla liquidazione della quota, per determinare l'aliquota da applicare al reddito conseguito a seguito del recesso. Detta conclusione, circa l'applicazione del principio di competenza solo se non è attivabile il meccanismo della tassazione separata, risulterebbe confermata dalle istruzioni al quadro RM di Unico Persone Fisiche<sup>13</sup>, ove, con riferimento ai redditi assoggettati a tassazione separata percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, si precisa che gli stessi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono "percepiti" (principio di cassa).

Trattandosi di fattispecie non specificamente regolata viene da chiedersi quale debba essere il costo fiscale da contrapporre al valore liquidato ai fini della determinazione della differenza da recesso nell'ipotesi in cui gli eredi non subentrino automaticamente nel contratto sociale. Una prima soluzione prevede di fare riferimento ai costi sostenuti dal *de cuius* (acquisto della partecipazione, aumenti di capitale, versamenti a fondo perduto ecc.), aumentati dei redditi già tassati in capo allo stesso per trasparenza e diminuiti delle perdite attribuite e degli utili effettivamente distribuiti<sup>14</sup>. Una seconda soluzione prevede invece di prendere in considerazione, come costo fiscalmente riconosciuto, il valore definito/dichiarato ai fini dell'imposta di successione<sup>15</sup>, ai sensi dell'art.18, co.1, lett. d), del D.Lgs. n.346/90<sup>16</sup>.

La questione meriterebbe un chiarimento a livello di prassi ministeriale.

In ogni caso la differenza tassata ai sensi dell'art.20-*bis* del Tuir non deve rappresentare utili di precedenti esercizi accantonati a riserva, ma somme diverse, quali quelle connesse all'attribuzione della quota di avviamento, alle riserve in sospensione d'imposta, nonché alla parte dell'utile dell'esercizio formatasi dall'inizio del periodo d'imposta fino al verificarsi del recesso.

Nell'ambito dell'art.20-*bis* del Tuir, quale costo fiscalmente rilevante per la quantificazione del reddito da partecipazione non può essere preso in considerazione il valore rideterminato della quota a seguito di pagamento di imposta sostitutiva. Infatti, sulla base delle disposizioni di cui all'art.5, co.1, della Legge n.488/01, la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate esplica i propri effetti esclusivamente nell'ambito della disciplina dei *capital gains*, vale a dire soltanto ai fini della determinazione delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate, di cui all'art.67, co.1, lett. c) e c-*bis*), del Tuir. La [C.M. n.12/E/02](#) ha confermato che il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione dei redditi di capitale (recesso da società di capitale) e a maggior ragione non può valere per i redditi da partecipazione (recesso da società di persone).

### ⇒ Deducibilità in capo alla società della somma corrisposta agli eredi a titolo di liquidazione.

Altra questione molto dibattuta, strettamente legata alla precedente, riguarda la deducibilità da parte della società della "differenza da recesso" corrisposta al socio uscente o ai suoi eredi.

Al riguardo, la citata R.M. n.64/E/08 ha affermato che la differenza da recesso è deducibile in capo alla società nell'esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota.

La soluzione non può che essere condivisa, in quanto le plusvalenze latenti, l'avviamento e gli utili maturati vengono tassati in capo al socio che recede quali reddito di impresa, ma gli utili complessivamente realizzati dalla società nel periodo di imposta in cui si verifica il recesso sono imputati per trasparenza ai sensi dell'art.5 Tuir anche in capo ai soci superstiti che risultano tali al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il recesso.

---

*d'imposta in cui sono percepiti". In definitiva, sembrerebbe possibile affermare che, se non è attivabile il meccanismo della tassazione separata, i redditi in esame debbano essere tassati nel periodo d'imposta in cui gli stessi vengono puntualmente quantificati (principio di competenza). Diversamente, qualora risulti applicabile la tassazione separata, le somme spettanti al socio receduto sono imponibili nel periodo d'imposta in cui vengono materialmente percepite (principio di cassa)".*

<sup>13</sup> Si vedano, da ultime, le istruzioni al Quadro RM del Modello Unico Persone Fisiche 2013, Fascicolo n.2, pag.12.

<sup>14</sup> Cfr. Art.68, co.6, quinto periodo, del Tuir.

<sup>15</sup> Cfr. Art.68, co.6, secondo periodo, del Tuir.

<sup>16</sup> Tale valore, per esplicito rimando a quanto disposto dall'art.16 del D.Lgs. n.346/90, è pari a quello determinato nell'ipotesi in cui cada in successione la quota di partecipazione, di cui si dirà nei successivi paragrafi.

Ne deriva che, se si negasse la deducibilità in capo alla società della differenza da recesso, che è costituita dalle voci sopraelencate, si contravverrebbe al divieto di doppia tassazione previsto dall'art.163 del Tuir (una prima volta in capo al socio recedente e, successivamente, anche in capo ai soci superstiti).

Pertanto, per la componente imputabile al rimborso del Capitale sociale versato dal socio e alla distribuzione delle riserve, sia di utili che di capitale, la società procederà all'annullamento della quota di Capitale sociale detenuta dal socio receduto e alla corrispondente riduzione proporzionale delle riserve, sia di utili che di capitale, spettanti al socio. Tali operazioni, di natura esclusivamente patrimoniale, non avranno alcuna rilevanza sulla determinazione del reddito imponibile della società.

La parte, invece, imputabile al maggior valore economico della società alla data dello scioglimento del rapporto sociale, rispetto ai valori contabili, che costituisce la differenza da recesso, deve essere iscritta a Conto economico, quale componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito della società.

### La prosecuzione del rapporto sociale con gli eredi

Qualora la soluzione adottata nell'atto costitutivo per l'ipotesi di morte di un socio di società di persone sia quella del subentro nel rapporto sociale da parte degli eredi (tipicamente in ipotesi di società in accomandita semplice, assumendo gli stessi – almeno in prima battuta – la qualifica di soci accomandanti), si verifica un cambiamento della compagine sociale, in quanto gli eredi assumono la qualifica di soci, subentrando nella quota prima detenuta dal defunto.

Tale operazione non assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, in quanto non si tratta di trasferimento a titolo oneroso (ex art.67 del Tuir), essendo bensì di un trasferimento per causa di morte che rientra dunque unicamente nel campo di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

### ⇒ Tassazione ai fini delle imposte di successione e donazione delle quote ricevute dagli eredi a seguito del subentro nella compagine sociale

Il valore della quota ai fini della successione deve essere determinato in base all'art.16, co.1, lett. b), del D.Lgs. n.346/90, il quale dispone che la base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta di successione è determinata assumendo per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del Patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società. Non devono essere dunque considerate le rivalutazioni dei beni dell'attivo e l'avviamento<sup>17</sup>.

Si ricorda che il trasferimento delle quote per causa di morte non sconta le imposte sulle successioni e donazioni nel caso in cui il valore della quota rientri nelle franchigie introdotte dall'art.2, co.48, del D.L. n.262/06.<sup>18</sup>

Inoltre l'operazione è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni se il trasferimento avviene a favore dei discendenti e del coniuge e se ricorrono i requisiti indicati dall'art.3, co.4-ter, del D.Lgs. n.346/90, ovvero a condizione che gli eredi proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo della partecipazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> A seguito delle modifiche apportate al testo dell'art.16 del D.Lgs. n.346/90 dall'art.69 primo comma lett. i), L. n.342/00.

<sup>18</sup> Si veda la nota n.9.

<sup>19</sup> L'art.3, co.4-ter, del D.Lgs. n.346/90 al fine di favorire il c.d. passaggio generazionale dispone che "i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art.73, co.1, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n.917/86, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art.2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso".

Tuttavia, come precisato dalla [C.M. n.3/E/08](#) (paragrafo 8.3.2 ), per quanto riguarda le quote di società di persone non è richiesto che il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società, dunque l'agevolazione in oggetto spetta qualunque sia l'entità della partecipazione trasferita.

### ⇒ Costo fiscale della partecipazione ricevuta dagli eredi

Con riferimento alle partecipazioni acquisite per successione, l'art.68, co.6, del Tuir dispone che si assume come costo "il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione"<sup>20</sup>.

Pertanto, ai fini della determinazione del *capital gain* derivante dalla successiva cessione della quota, l'erede potrà dedurre:

- ➔ il valore della partecipazione dichiarato in sede di denuncia di successione o quello definito ai fini di tale imposta; oppure,
- ➔ nell'eventualità in cui le partecipazioni siano esentate dall'imposta sulle successioni ai sensi dell'art.3, co.4-ter, del D.Lgs. n.346/90, il valore normale della partecipazione alla data di apertura della successione.

Una questione che si è posta concerne l'applicabilità della previsione di cui all'art.68, co.6, del Tuir anche nel caso in cui l'imposta di successione non sia dovuta, in quanto la quota spettante a ciascun beneficiario non supera le franchigie previste per l'applicazione di tale imposta. Sull'argomento è intervenuta più volte l'Amministrazione Finanziaria, da prima con [R.M. n.120/E/01](#), la quale ha precisato che "qualora i titoli siano stati dichiarati ai fini dell'imposta sulle successioni, ancorché la stessa non sia dovuta, in quanto la quota spettante a ciascun beneficiario non supera gli importi minimi previsti per l'applicazione della stessa, si debba assumere quale costo di acquisto quello dichiarato o definito ai medesimi fini". Tale impostazione è stata ulteriormente confermata dalla [C.M. n.12/E/08](#), (risposta 3.1), a seguito della reintroduzione dell'imposta di successione per effetto del D.L. n.262/06.

Al riguardo è opportuno precisare che, in caso di trasferimento *mortis causa*, gli eredi, per la determinazione del costo fiscale della partecipazione in caso di successiva cessione, non possono far valere la rivalutazione effettuata dal *de cuius* ai sensi dell'art.5 della L. n.448/01, per cui l'eventuale imposta versata dal defunto per la rivalutazione del costo fiscale della partecipazione non genererebbe alcun effetto in capo agli eredi.

In tal senso la C.M. n.12/E/08 (risposta 3.2.) ha precisato che, stante l'attuale quadro normativo in materia, non vi è nel caso di successioni aperte dal 3 ottobre 2006, vale a dire dalla data di entrata in vigore del D.L. n.262/06, la possibilità di optare tra il costo sostenuto dal *de cuius* (o in alternativa, il valore da questi rivalutato) e il valore definito o dichiarato ai fini dell'imposta successoria. Dunque, ai fini della determinazione delle plusvalenze imponibili ai sensi dell'art.67 del Tuir, occorre far riferimento al valore delle partecipazioni determinato e, quindi, indicato nella dichiarazione di successione, secondo le modalità dettate dal citato art.16 del D.Lgs. n.346/90<sup>21</sup>.

Tuttavia, come chiarito dalla [C.M. n.27/E/03](#), dal caso sopra evidenziato va distinta l'ipotesi, peraltro di difficile applicazione pratica, in cui il *de cuius* - possessore delle quote alla data di riferimento prevista da ciascuna disciplina di rivalutazione intervenuta nel tempo - prima del decesso abbia conferito mandato con rappresentanza avente ad oggetto il compimento di tutti gli atti necessari per beneficiare delle disposizioni agevolative previste dall'art.5 della L. n.448/01 e dall'art.2, co.2, del D.L. n.282/02, tra cui, ad esempio, l'incarico alla predisposizione della perizia giurata.

---

<sup>20</sup> Il riferimento all'imposta di successione, contenuto nell'art.68, co.6, del Tuir, è rimasto immutato anche nel periodo in cui tale imposta risultava abrogata, ad opera dell'art.13 della L. n.383/01; per cui si era inevitabilmente posta in passato la questione del coordinamento della disposizione in esame con le intervenute modifiche normative. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con C.M. n.91/E/01, aveva precisato che, per le successioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore della L. n.383/01 (i.e. 25 ottobre 2001), occorre fare esclusivo riferimento al costo sostenuto dal *de cuius* (o in alternativa, il valore da questi rivalutato), ciò in quanto «il mancato assoggettamento all'imposta sulle successioni fa venir meno il presupposto per consentire una "rivalutazione" della partecipazione ereditata». Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito nella C.M. n.52/E/04.

<sup>21</sup> Dunque la rivalutazione eventualmente effettuata dal *de cuius* è praticamente inutile, in quanto non può essere utilizzata né per la quantificazione della differenza da recesso, se gli eredi ricevono la liquidazione della quota, né come costo fiscalmente riconosciuto per future cessioni, se gli eredi subentrano nella società e acquisiscono la quota del *de cuius*.

In tale ipotesi, infatti, è il *de cuius* che ha chiesto, per mezzo di un mandato con rappresentanza, di fruire delle agevolazioni in esame, ma il completamento dell'esecuzione del mandato conferito prima del decesso (mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte degli eredi) produce effetto su questi ultimi che, nel frattempo, hanno acquisito le partecipazioni. Dunque solo in questa ipotesi gli eredi potranno assumere il valore rideterminato delle partecipazioni ricevute in eredità come valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla successiva vendita delle stesse.

### ⇒ Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

Un specifica problematica si pone se gli eredi accettano l'eredità con beneficio di inventario, atteso che gli stessi assumono in tal caso la qualifica di socio solo dopo la legittima accettazione dell'eredità. La questione si pone, in particolare, quando gli eredi sono minori di età, dato che chi non ha ancora compiuto diciotto anni deve necessariamente accettare l'eredità con il beneficio d'inventario per il tramite del proprio rappresentante legale (genitori e, in loro mancanza, il tutore) e la legittima accettazione dell'eredità può avvenire con la maggiore età oppure con l'intervento del giudice.

Infatti, come abbiamo detto in precedenza, gli eredi, con la morte del *de cuius*, acquisiscono unicamente il diritto alla liquidazione della quota, mentre per il subentro nella compagine sociale è necessario il consenso degli eredi stessi, che potrà avvenire solo dopo aver definitivamente accettato l'eredità<sup>22</sup>.

Pertanto, può succedere che, al 31 dicembre dell'anno in cui si è aperta la successione, gli eredi non siano ancora subentrati come soci della società, ma tale subentro si realizzi nell'anno successivo, a seguito della definitiva accettazione dell'eredità o dell'autorizzazione del giudice in caso di minori.

In tale ipotesi, si verifica che il defunto non è più socio della società, ma la sua quota non è stata né liquidata, né trasferita agli eredi, per cui si pone il problema di come imputare a fine anno per trasparenza il reddito della società di persone, ai sensi dell'art.5 del Tuir.

La soluzione è stata fornita dalla [R.M. n.157/E/08](#), la quale ha precisato che, poiché nell'ipotesi in cui muti in corso d'anno la compagine sociale delle società di persone e assimilate, il reddito prodotto deve essere riferito esclusivamente ai soci che rivestono tale qualifica alla chiusura del periodo d'imposta, il reddito di partecipazione dovrà essere imputato per intero e proporzionalmente ai soli soci che rivestono tale qualifica al 31 dicembre, ripartendo dunque sui soli soci superstiti l'utile spettante al defunto.

La definitiva accettazione dell'eredità produrrà effetti civilistici, inerenti ai rapporti tra le parti, ma non produrrà effetti sugli obblighi di natura fiscale i cui termini siano ormai decorsi. Ne consegue che, se nell'anno successivo vengono distribuiti agli eredi, divenuti soci, gli utili accantonati a riserva, non si produrranno effetti di natura fiscale, essendo stato il reddito già imputato, ai sensi dell'art.5 del Tuir, ai soci che risultavano tali al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **Subentro degli eredi nella compagine sociale e successiva cessione delle quote**

È stato evidenziato nei paragrafi precedenti che, nel caso di liquidazione della partecipazione agli eredi, questi ultimi sono tenuti a tassare l'eventuale differenza tra le somme ricevute e il costo fiscale della partecipazione in capo al *de cuius*. Tale "differenza da recesso" rappresenta un reddito da partecipazione e assume rilevanza fiscale per competenza (salvo quanto evidenziato in precedenza con riferimento all'ipotesi di applicazione della tassazione separata) Inoltre, per la determinazione della differenza non si può utilizzare l'eventuale valore della partecipazione rideterminato dal *de cuius* ai sensi dell'art.5 della L. n.448/01, ma unicamente il costo fiscale ante rivalutazione.

Nei casi in cui tale differenza da recesso dovesse rivelarsi significativa potrebbe rendersi conveniente per gli eredi effettuare un recesso c.d. "atipico", ovvero tramite il subentro nella compagine sociale e la successiva cessione delle quote agli altri soci.

La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società di persone, nonostante possa avere la stessa natura della differenza da recesso (plusvalenze latenti, avviamento, utili in corso di

---

<sup>22</sup> Come evidenziato in precedenza, infatti, le clausole che impongono il subentro "automatico" non sono considerate valide dalla gran parte della dottrina e della giurisprudenza.

maturazione alla data del recesso), costituisce infatti una fattispecie di reddito diverso di natura finanziaria (c.d. *capital gain*) ai sensi dell'art.67 del Tuir.<sup>23</sup>

Per gli eredi il regime dei *capital gains* è più favorevole di quello previsto per la differenza da recesso (tassata integralmente quale reddito da partecipazione), in quanto se la partecipazione è "non qualificata" la plusvalenza è tassata sulla base dell'imposta sostitutiva del 20% di cui all'art.5, co.2, del D.Lgs. n.461/97,<sup>24</sup> mentre se la partecipazione è "qualificata" la plusvalenza concorre a formare il reddito del percettore limitatamente al 49,72% del suo ammontare, ai sensi dell'art.68, co.3, del Tuir<sup>25</sup>.

Ovviamente, l'ipotesi di acquisto della quota dagli eredi risulta invece meno favorevole per i soci superstiti, in quanto non possono godere dalla deducibilità – in capo alla società - della differenza da recesso.

Nel caso di subentro nella compagine sociale e successiva cessione delle quote ai soci superstiti o a terzi, gli eredi hanno inoltre due possibilità per ridurre o addirittura azzerare la plusvalenza ex art.67 del Tuir.

In primo luogo gli stessi possono rideterminare il costo fiscale delle quote ricevute per successione ai sensi della Legge n.488/01, qualora fossero stati eventualmente riaperti i termini della stessa<sup>26</sup>.

Il valore rivalutato assume, infatti, rilevanza in caso di recesso "atipico", in quanto il reddito del socio uscente (nel nostro caso l'erede) ha natura di *capital gain*<sup>27</sup> e non di reddito di capitale o di reddito da partecipazione (come rispettivamente per il recesso tipico da società di capitali e da società di persone).

Inoltre, gli eredi possono essere indotti a dichiarare un elevato valore della partecipazione ai fini dell'imposta di successione, senza peraltro assolverla per effetto dell'esenzione di cui all'art.3, co.4-ter, del D.Lgs. n.346/90, creando così un maggior costo fiscalmente riconosciuto ai fini del futuro *capital gain*<sup>28</sup>.

Sul punto, tuttavia la C.M. n.12/E/08 (risposta n. 3.2), pur avendo chiarito che, ai fini della determinazione del *capital gain*, occorre far riferimento al valore delle partecipazioni determinato e, quindi, indicato nella dichiarazione di successione, secondo le modalità dettate dall'art.16 del D.Lgs. n.346/90, ha anche precisato che l'Amministrazione Finanziaria può disconoscere, ai fini della determinazione della plusvalenza, un'eventuale artificiosa rivalutazione della quota di partecipazione in sede di denuncia di successione.

In generale, poi, l'operazione in oggetto deve essere valutata anche alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto, in quanto il subentro degli eredi nella compagine sociale, seguito a breve distanza dalla cessione della quota agli stessi soci superstiti, potrebbe indurre l'Amministrazione Finanziaria a riquilibrare tale operazione di recesso "atipico" nell'aggravamento di un recesso "tipico". Tuttavia, a livello complessivo, non pare che il recesso "atipico" da società di persone, effettuato anche a seguito del decesso del socio, possa determinare un risparmio di imposta "indebito" rispetto al recesso "tipico" o comunque non conforme rispetto al sistema tributario vigente. Infatti, nel recesso "tipico" gli eredi subirebbero una maggiore tassazione, a fronte, però, della deducibilità della differenza da recesso in capo alla società e indirettamente in capo ai soci superstiti, al momento dell'attribuzione per trasparenza dei redditi della società. Con il recesso "atipico" gli eredi subirebbero, invece, una minore tassazione derivante dall'applicazione del regime dei *capital gains*, a fronte, però, di alcuna deduzione per la società e i soci superstiti. Pertanto il recesso "atipico" comporterebbe una maggiore tassazione a livello complessivo "aggregato" (eredi e soci superstiti), che finirebbe verosimilmente per riversarsi anche sulla determinazione dei relativi "corrispettivi" pattuiti tra i soci.

---

<sup>23</sup> Ciò - ovviamente - se la partecipazione non sia detenuta nell'esercizio di imprese commerciali. Se, infatti, la partecipazione è detenuta in tale ambito, la plusvalenza rientra nel reddito di impresa.

<sup>24</sup> In luogo del 12,5% vigente in precedenza, per effetto delle modifiche apportate dall'art.2, co.6, del D.L. n.138/11.

<sup>25</sup> In luogo della percentuale originariamente fissata nel 40%, la quale è stata incrementata dall'art.2, co.2, del D.M. 2 aprile 2008 sino alla misura del 49,72%.

<sup>26</sup> Si ricorda, tuttavia, che, sulla base delle precisazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria, non possono essere oggetto di rivalutazione le partecipazioni ricevute per successione se la successione stessa è intervenuta successivamente alle date di riferimento del possesso delle quote stabilite dalle diverse leggi intervenute nel tempo (es. 31.12.XX), in quanto gli eredi e i donatori non possano essere considerati "possessori" dei suddetti beni a dette date. Per cui, gli eredi devono essere già possessori della quota alla data di riferimento della legge. Diverso è, invece, il caso evidenziato in precedenza in cui il de cuius abbia attribuito mandato per la rivalutazione prima del decesso.

<sup>27</sup> Cfr. C.M. n.26/E/04 e C.M. n.52/E/04.

<sup>28</sup> Ciò è più agevole nel caso di esenzione ex art.3, comma 4-ter, del D.Lgs. n.346/90, perché in tal caso ai fini del costo attribuito agli eredi assume rilevanza il valore normale della quota, mentre nel caso di non superamento della franchigia rilevarebbe unicamente il valore contabile ex art.16 del D.Lgs. n.346/90.